

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN	Presidente
Riccardo PATUMI	Consigliere
Andrea GIORDANO	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **46258** iscritto sul conto giudiziale n. 115857 - Comune di Forlì;

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Vista la relazione del Magistrato relatore;

Uditi, nella pubblica udienza del 20 novembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati:

il relatore Primo Ref. Andrea Giordano;

il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Guida Iorio.

FATTO

Con apposita relazione, il Magistrato relatore, visto ed esaminato il conto giudiziale del consegnatario di titoli azionari **MUSSO Giorgio**, relativo al periodo 1.1.2020 al 31.12.2020, ha concluso nel senso dell'iscrizione a ruolo in ragione della ritenuta irregolarità della gestione, all'esito dell'avviso negativo della Procura del 13 maggio 2024.

SENT. N. 102/2024/GC

Con decreto del 5 giugno 2024, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato l'udienza volta alla discussione del giudizio di conto per il giorno 6 novembre 2024, successivamente rinviata al 20 novembre 2024.

In data 12 settembre 2024, il Comune di Forlì ha depositato memoria, con la quale ha rappresentato che:

- il conto in oggetto, relativo all'esercizio 2020, era già stato depositato corretto nella rappresentazione delle partecipazioni e nella loro valorizzazione al patrimonio netto;

- la rettifica doveva, allo stato, riguardare il solo firmatario del conto, in linea con quella giurisprudenza secondo cui a essere agente consegnatario sarebbe non colui che materialmente detiene i titoli bensì chi esercita le funzioni correlate ai diritti di azionista.

Ha, dunque, dato atto dell'avvenuta "*riproposizione del conto*"; cosa che avrebbe, a proprio avviso, consentito di superare lo svolgimento della discussione del giudizio di conto.

In data 29 ottobre 2024, la Procura Regionale ha depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere in ragione dell'avvenuta trasmissione del conto sottoscritto dal Sindaco (cosa che avrebbe consentito il superamento delle motivazioni a suffragio dell'avviso negativo in precedenza espresso).

All'udienza del 20 novembre 2024 il S.P.G. lorio si è riportato alla propria memoria.

DIRITTO

Occorre premettere che l'odierno giudizio di conto trova fondamento nel dettato dell'articolo 146 (d.lgs. n. 174/2016).

SENT. N. 102/2024/GC

Come è, infatti, noto, il disposto prevede che, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione con la quale propone il discarico dell'agente contabile; il Presidente, se non dissente, ordina la trasmissione della relazione al Pubblico Ministero, che è chiamato a espresso il proprio avviso. Laddove la Procura esprima parere negativo, deve procedersi con l'iscrizione a ruolo (articolo 147, comma 2, c.g.c.).

Sempre in via preliminare, è d'uopo scrutinare l'eccezione di cessata materia del contendere formulata dalla Procura contabile.

L'eccezione è infondata.

Vero è, infatti, che il giudizio di conto riguarda il regolare pareggio del conto e i rapporti di dare/avere intercorrenti tra l'Amministrazione e il proprio agente contabile; alla luce di tali particolari oggetto e funzione, è processo necessario e ufficioso: non sono svolte domande di parte (la stessa Procura non è parte attrice in senso tecnico) e spetta al giudice pronunciarsi d'ufficio sul conto e sui conseguenti crediti o debiti.

L'interesse ordinamentale cui tende il processo si appunta nell'accertamento obiettivo della regolarità della gestione (in questi termini occorre, nel caso di specie, declinare il principio della giusta decisione di cui all'art. 111 Cost.); a tale interesse si correla la legittimazione dell'ufficio a derogare al canone processuale "*ne procedat ex officio*".

Tali premesse inducono a superare l'eccezione, che presuppone la natura puramente dispositiva del giudizio.

Se è vero che, come dedotto dall'Amministrazione comunale nella memoria del 12 settembre 2024, il conto giudiziale è stato depositato munito della sottoscrizione del suo legittimo firmatario, la "*riproposizione del conto*" (in

SENT. N. 102/2024/GC

termini, la memoria depositata dal Comune di Forlì) non fa venir meno la necessità di discutere il giudizio (così ancora la richiamata memoria) né quella di statuire sulla regolarità della gestione per come riferita alla specifica annualità in considerazione (nella fattispecie, il 2020).

Pertanto, quanto al merito della gestione rilevante nel caso di specie, occorre evidenziare che, con riferimento ai valori mobiliari, la qualità di agente contabile spetta al legale rappresentante dell'Ente, essendo quest'ultimo che esercita i relativi diritti.

Diversamente dai beni materiali, la titolarità e gestione di quelli immateriali non può che spettare al legale rappresentante; cosa che risulta dal dettato dell'art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, secondo cui *“Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”*.

A rilevare non è chi ha la materiale disponibilità del titolo, bensì chi esercita le funzioni concernenti i diritti di azionista, così vantando, rispetto agli strumenti partecipativi, la disponibilità giuridica.

Ciò è in linea con un ormai consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui il conto *“deve essere presentato dal soggetto incaricato (contabile di diritto) dall'Ente, auspicabilmente con atto di carattere generale con l'indicazione del termine di durata e di cessazione (sez. Giur. Umbria, 86/1999), di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ovvero comunque dal soggetto che in concreto abbia esercitato le funzioni in questione (contabile di fatto)”* (Sez. Veneto, sent. n. 99/2019); indirizzo confermato dalla più recente giurisprudenza contabile: *“La giurisprudenza più recente ha superato la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla*

SENT. N. 102/2024/GC

resa del conto debba essere il soggetto designato dall'ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che li deve unicamente custodire, con conseguente esclusione dell'obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati. Ha, invece, ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122. In tal senso anche Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR), sulla base di una concezione più ampia del concetto di "maneggio".

Si è così affermato che: "assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale" (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020)" (Sez. Toscana, sent. n. 56/2023).

Nel caso di specie, essendo stato il conto originariamente depositato con la sottoscrizione di un soggetto non legittimato, per non avere quest'ultimo concretamente esercitato i diritti di azionista, l'esito del giudizio non può che essere la declaratoria di irregolarità della gestione; irregolarità non suscettibile di sanatoria in forza di postumi, rinnovati, depositi.

L'esercizio 2020 è, invero, ampiamente trascorso; e, in relazione a quell'esercizio, circoscritto nell'orizzonte temporale 1.1.2020-31.12.2020 e

SENT. N. 102/2024/GC

pertanto esaurito, inevitabile è l'approdo a una pronuncia di irregolarità.

Visto l'articolo 149, comma 3, c.g.c. (*"Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile"*), il Collegio ritiene, pertanto, di doversi pronunciare nel senso della declaratoria di irregolarità del conto giudiziale, pur in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità.

Il rilievo del difetto di ammanchi e di profili di responsabilità, insieme alla non univocità di orientamenti sulla *quaestio iuris*, giustifica il mancato addebito delle spese del procedimento.

Trova, invero, applicazione dell'orientamento sposato dalla sentenza C. Cost., 7 marzo 2018, n. 77 (e applicabile anche in questa sede), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 132 del 2014), nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti *"anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 115857, senza addebiti di responsabilità.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Andrea GIORDANO

Massimo PERIN

SENT. N. 102/2024/GC

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 10 dicembre 2024

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola (f.to digitalmente)